



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale,
n.° 42 in data 29.09.2006, in vigore dal 30.09.2006

INDICE

TITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Articolo 2 - Definizioni

Articolo 3 - Principi generali di gestione dei rifiuti urbani

Articolo 4 - Prevenzione della produzione di rifiuti

Articolo 5 - Recupero dei rifiuti

Articolo 6 - Classificazione dei rifiuti

Articolo 7 - Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi

TITOLO 2: SERVIZI DI RACCOLTA

Articolo 8 - Criteri organizzativi per i servizi di raccolta

Articolo 9 - Conferimenti

Articolo 10 - Contenitori per la raccolta

Articolo 11 - Operazioni di raccolta

Articolo 12 – Trasporto e pesatura

Articolo 13 - Norme specifiche per le raccolte differenziate

Articolo 14 - Raccolta differenziata delle frazioni cartacee

Articolo 15 - Raccolta differenziata del vetro e delle lattine

Articolo 16 - Raccolta differenziata della plastica

Articolo 17 - Raccolta differenziata della frazione verde

Articolo 18 - Raccolta differenziata della frazione organica

Articolo 19 - Raccolta differenziata delle pile

Articolo 20 - Raccolta differenziata dei medicinali scaduti

Articolo 21 - Raccolta differenziata delle siringhe

Articolo 22 - Altre raccolte differenziate e conferimenti separati

Articolo 23 - Rifiuti ingombranti

Articolo 24 - Rifiuti inerti e da veicoli fuori uso

Articolo 25 - Rifiuti provenienti da attività cimiteriale

Articolo 26 - Attività non continuative

Articolo 27 – Gestione degli imballaggi.

TITOLO 3: SERVIZI DI SPAZZAMENTO ED IGIENE DEL SUOLO

Articolo 28 - Criteri organizzativi per i servizi di spazzamento

Articolo 29 - Abbandono dei rifiuti e rimozione dei rifiuti abbandonati

Articolo 30 - Obblighi e divieti degli utenti per la pulizia e l'igiene del suolo

Articolo 31 - Contenitori portarifiuti

Articolo 32 - Volantinaggio

Articolo 33 - Mercati rionali

Articolo 34 - Manifestazioni pubbliche

Articolo 35 - Conferimenti e raccolta dei rifiuti animali

Articolo 36 - Carico, scarico merci e materiali ed affissione manifesti

Articolo 37 - Cantieri su aree pubbliche e private

Articolo 38 - Luna park, circhi e spettacoli viaggianti

Articolo 39 - Esercizi stagionali all'aperto, piscine, campeggi

Articolo 40 - Aree per nomadi

Articolo 41 - Terreni non utilizzati

Articolo 42 - Scarico abusivo, interventi d'emergenza, ordinanze contingibili ed urgenti

TITOLO 4: DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 43 - Informazione

Articolo 44 – Vigilanza

Articolo 45 - Sistema sanzionatorio

Articolo 46 – Norme transitorie e finali

TITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi della parte 4° del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152, la gestione dei rifiuti urbani e speciali assimilati, determina i parametri entro i quali è istituito il servizio, favorisce il recupero dei materiali, stabilisce norme per garantire la tutela igienico-sanitaria e paesaggistico-ambientale.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs 152/2006 e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:

“a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi:

b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;

c) detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;

d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;

e) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

f) raccolta differenziata: la raccolta idonea, secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, al momento della raccolta o, per la frazione organica umida, anche al momento del trattamento, nonché a raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani, a condizione che tutti i rifiuti sopra indicati siano effettivamente destinati al recupero;

g) smaltimento: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato B alla parte quarta del presente decreto;

h) recupero: le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione, e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto;

i) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;

l) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'Allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'Allegato C alla medesima parte quarta;

m) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:

1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm);

2) i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore;

2.1) con cadenza almeno bimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;

oppure

2.2) quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunga i 10 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 10 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

oppure

2.3) limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori, entro il termine di durata massima di un anno, indipendentemente dalle quantità;

3) i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore;

3.1) con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;

oppure

3.2) quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunga i 20 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

oppure

3.3) limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori, entro il termine di durata massima di un anno, indipendentemente dalle quantità;

4) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

5) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;

n) sottoprodotto: i prodotti dell'attività dell'impresa che, pur non costituendo l'oggetto dell'attività principale, scaturiscono in via continuativa dal processo industriale dell'impresa stessa e sono

destinati ad un ulteriore impiego o al consumo. Non sono soggetti alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto i sottoprodotti di cui l'impresa non si disfi, non sia obbligata a disfarsi e non abbia deciso di disfarsi ed in particolare i sottoprodotti impiegati direttamente dall'impresa che li produce o commercializzati a condizioni economicamente favorevoli per l'impresa stessa direttamente per il consumo o per l'impiego, senza la necessità di operare trasformazioni preliminari in un successivo processo produttivo; a quest'ultimo fine, per trasformazione preliminare s'intende qualsiasi operazione che faccia perdere al sottoprodotto la sua identità, ossia le caratteristiche merceologiche di qualità e le proprietà che esso già possiede, e che si rende necessaria per il successivo impiego in un processo produttivo o per il consumo. L'utilizzazione del sottoprodotto deve essere certa e non eventuale. Rientrano altresì tra i sottoprodotti non soggetti alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto le ceneri di pirite, polveri di ossido di ferro, provenienti dal processo di arrostitimento del minerale noto come pirite o solfuro di ferro per la produzione di acido solforico e ossido di ferro, depositate presso stabilimenti di produzione dismessi, aree industriali e non, anche se sottoposte a procedimento di bonifica o di ripristino ambientale. Al fine di garantire un impiego certo del sottoprodotto, deve essere verificata la rispondenza agli standard merceologici, nonché alle norme tecniche, di sicurezza e di settore e deve essere attestata la destinazione del sottoprodotto ad effettivo utilizzo in base a tali standard e norme tramite una dichiarazione del produttore o detentore, controfirmata dal titolare dell'impianto dove avviene l'effettivo utilizzo. L'utilizzo del sottoprodotto non deve comportare per l'ambiente o la salute condizioni peggiorative rispetto a quelle delle normali attività produttive;

o) frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;

p) frazione secca: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;

q) materia prima secondaria: sostanza o materia avente le caratteristiche stabilite ai sensi dell'articolo 181;

r) combustibile da rifiuti (CDR): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità normale, che è recuperato dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamenti finalizzati a garantire un potere calorifico adeguato al suo utilizzo, nonché a ridurre e controllare:

1) il rischio ambientale e sanitario;

2) la presenza di materiale metallico, vetri, inerti, materiale putrescibile e il contenuto di umidità;

3) la presenza di sostanze pericolose, in particolare ai fini della combustione;

s) combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR-Q): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità elevata, cui si applica l'articolo 229;

t) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;

u) materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche la cui utilizzazione è certa e non eventuale;

1) rottami ferrosi e non ferrosi derivanti da operazioni di recupero completo e rispondenti a specifiche Ceca, Aisi, Caef, Uni, Euro o ad altre specifiche nazionali e internazionali, individuate entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive, non avente natura regolamentare;

2) i rottami o scarti di lavorazioni industriali o artigianali o provenienti da cicli produttivi o di consumo, esclusa la raccolta differenziata, che possiedono in origine le medesime caratteristiche riportate nelle specifiche di cui al numero 1). I fornitori e produttori di materia prima secondaria per attività siderurgiche appartenenti a Paesi esteri presentano domanda di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell'articolo 212, comma 12, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al numero 1);

v) gestore del servizio di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti: l'impresa che effettua il servizio di gestione dei rifiuti, prodotti anche da terzi, e di bonifica dei siti inquinati ricorrendo, coordinandole, anche ad altre imprese, in possesso dei requisiti di legge, per lo svolgimento di singole parti del servizio medesimo. L'impresa che intende svolgere l'attività di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti deve essere iscritta nelle categorie di intermediazione dei rifiuti e bonifica dei siti dell'Albo di cui all'articolo 212 nonché nella categoria delle opere generali di bonifica e protezione ambientale stabilite dall'Allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34;

z) emissioni: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico;

aa) scarichi idrici: qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione;

bb) inquinamento atmosferico: ogni modifica atmosferica dovuta all'introduzione nell'aria di una o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente;

cc) gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade, come definita alla lettera d);

dd) spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti su strada.”

Articolo 3 - Principi generali di gestione dei rifiuti urbani

1. La gestione dei rifiuti urbani disciplinata dal presente regolamento:

- costituisce attività di pubblico interesse;
- deve assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci;
- deve essere condotta senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
 - a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
 - b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - c) senza danneggiare il paesaggio e siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
 - d) senza incrementare le condizioni di inquinamento atmosferico;

- privilegia modalità che favoriscano la riduzione della produzione dei rifiuti, il reimpiego, il riciclaggio ed il recupero di materia, nonché la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti;
- si conforma ai principi di responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti;
- rispetta i principi di efficienza, efficacia ed economicità.

2. Fino all'affidamento della gestione integrata del servizio da parte dell'Autorità d'ambito prevista dall'art. 201 del D.lgs 152/2006, il Comune di Castiadas effettua la gestione dei rifiuti urbani in regime di privativa, con le modalità stabilite dal presente regolamento e mediante apposito Contratto di Servizio stipulato con il gestore del medesimo.

3. Il Comune promuoverà di concerto con l'eventuale Concessionaria dei servizi, e/o altri Enti o Associazioni operanti nel settore ecologico sul territorio (e con il coinvolgimento del cittadino-utente) la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare tutte le possibili forme di raccolta differenziata tesa al recupero di materiali e/o energia.

4. Le linee guida per la gestione dei rifiuti urbani sono stabiliti conformemente alle indicazioni del "Piano regionale di gestione dei rifiuti" e alle specifiche azioni poste in essere dalla Provincia.

5. La regolamentazione dell'apposita tariffa è stabilita con apposito regolamento.

Articolo 4 - Prevenzione della produzione di rifiuti

1. I soggetti competenti adottano, ciascuno nell'ambito delle proprie attribuzioni e con l'eventuale concorso del gestore del servizio, iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti mediante:

- a) lo sviluppo di tecnologie pulite, in particolare quelle che consentono un maggiore risparmio di risorse naturali;
- b) la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di ecoaudit, sistemi di gestione ambientale certificati, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, nonché lo sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo, il miglior utilizzo delle risorse e una riduzione della produzione dei rifiuti;
- c) la messa a punto tecnica e l'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso od il loro smaltimento, ad incrementare la quantità, il volume e la pericolosità dei rifiuti ed i rischi di inquinamento;
- d) lo sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti destinati ad essere recuperati o smaltiti;
- e) la determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
- f) la promozione di accordi, contratti di programma, intese, finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti, anche relativamente alle destinazioni di prodotti o beni a forme di reimpiego prima della loro dismissione.

Articolo 5 - Recupero dei rifiuti

1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti urbani Il Comune di Castiadas si impegna a favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:

- a) il reimpiego ed il riciclaggio;

- b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;
 - c) l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego di materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi.
2. Il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero di materia prima debbono essere considerati preferibili rispetto ad altre forme di recupero.
3. È prevista la possibilità di stipulare accordi o contratti di programma con soggetti economici interessati, con particolare riferimento al reimpiego di materie prime e di prodotti ottenuti dalla raccolta differenziata.

Articolo 6 - Classificazione dei rifiuti

1. Di seguito si riporta la classificazione dei rifiuti così come indicata dall' art. 184 del D. Lgs. 152/2006:

- “a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e).

3. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, comma 1, lettera i);
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;

l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;

m) il combustibile derivato da rifiuti;

n) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive si provvede ad istituire l'elenco dei rifiuti, conformemente all'articolo 1, comma 1, lettera a), della direttiva 75/442/CE ed all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CE, di cui alla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla direttiva del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 9 aprile 2002, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 2002 e riportata nell'Allegato D alla parte quarta del presente decreto.

5. Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato D alla parte quarta del presente decreto, sulla base degli Allegati G, H e I alla medesima parte quarta.”

Articolo 7 - Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi

1. Sono considerati assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi e cioè quelli che non sono classificati tali dalle disposizioni comunitarie e nazionali, derivanti da enti e imprese esercitate su aree con superficie non superiore ai 150 metri quadrati, che rispettino le seguenti condizioni in base alla provenienza:

a) derivino da attività agricole ed agroindustriali, lavorazioni artigianali, attività commerciali e di servizio;

b) rifiuti sanitari:

- che derivino da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla Legge 23 dicembre 1977 n. 833;

- che non rientrino tra quelli di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 2 del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254;

c) siano provenienti da locali ad uso ufficio, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne, locali di preparazione pasti, anche se facenti parte di complessi destinati ad attività industriali, artigianali, commerciali, di servizi, agricole, ferma restando l'esclusione dei rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e prodotti finiti.

2. Inoltre ai fini dell'assimilazione i rifiuti devono rispettare le seguenti condizioni relative alla qualità:

a) abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati, a titolo esemplificativo, al punto 1.1.1 della Deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale per i Rifiuti, di seguito riportati:

- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
 - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili);
 - sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallet;
 - accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
 - frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
 - paglia e prodotti di paglia;
 - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
 - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
 - feltri e tessuti non tessuti;
 - pelle e similpelle;
 - gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali con esclusione di camere d'aria e copertoni;
 - resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti di tali materiali, ad esclusione dei rifiuti classificati con i codici CER 080103/080104/080105;
 - imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili ad esclusione dei rifiuti classificati con i codici CER 100112/101108;
 - moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
 - materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
 - frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
 - manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
 - nastri abrasivi;
 - cavi e materiale elettrico in genere;
 - pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
 - scarti in genere della produzione alimentare, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta ed ortaggi, caseina, sansa esauste e simili (ad eccezione dei rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, ai quali è applicabile il Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002);
 - scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
 - residui animali e vegetali provenienti da estrazione di principi attivi (ad eccezione di carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, ai quali è applicabile il Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002);
 - accessori per l'informatica quali cartucce e nastri per stampanti, contenitori di toner etc.);
- b) per i rifiuti sanitari abbiano le seguenti caratteristiche:
- rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
 - rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti da reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
 - vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, nonché altri rifiuti non pericolosi che abbiano le caratteristiche qualitative succitate al punto 4) e quantitative indicate al successivo punto 6);
 - spazzatura;
 - indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
 - rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
 - gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici, anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;

- i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera m) del D.P.R. 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani o in discarica in base alle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) del D.P.R. 254/2003, solo nel caso in cui siano destinati a tali destinazioni nell'ambito territoriale ottimale;

c) infine, per entrambe le categorie, che il loro smaltimento negli impianti non dia luogo ad emissioni, ad effluenti o comunque ad effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente rispetto a quelli derivanti dallo smaltimento, nel medesimo impianto o nel medesimo tipo di impianto, di rifiuti urbani.

3. Inoltre sono considerati assimilati i rifiuti costituiti da potature di alberi e arbusti, sfalci erbosi, derivanti da attività agricole, o comunque derivanti da attività di giardinaggio o manutenzione del verde privato anche se svolte su superficie costituente accessorio o pertinenza di superficie soggetta a tassa, qualora la superficie non superi oltre tre volte la superficie soggetta a tassa o che comunque tale superficie non contenga piante la cui potatura abbia un volume tale da richiedere modalità speciali di conferimento e di trasporto.

Ad eccezione di quanto suindicato ed in deroga ai criteri quantitativi succitati, sono sempre considerati urbani i rifiuti derivanti dalle operazioni di giardinaggio e di manutenzione del verde pubblico.

4. Per i rifiuti derivanti da attività non continuative è confermata l'assimilazione nel rispetto dei criteri qualitativi succitati ma è possibile la realizzazione del servizio pubblico di raccolta, recupero, smaltimento previa pagamento al gestore del servizio in relazione alle quantità di volta in volta gestite.

6. Le modalità per l'accertamento dei requisiti qualitativi e quantitativi sono stabilite dal competente ufficio comunale del Settore Tecnico che si avvale a tale riguardo della collaborazione del gestore del servizio.

TITOLO 2: SERVIZI DI RACCOLTA

Articolo 8 - Criteri organizzativi per i servizi di raccolta

1. L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi di raccolta sono stabiliti, nel rispetto della normativa vigente, dei principi generali di gestione stabiliti dall'Amministrazione Comunale ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento e delle prescrizioni contenute nel Contratto di Servizio.

2. Al fine di una corretta gestione dei rifiuti urbani devono essere privilegiate le forme che favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso il reimpiego, il riciclaggio ed altre forme di recupero per ottenere materie prime dai rifiuti.

3. La raccolta dei rifiuti urbani è estesa a tutto il territorio comunale e viene di norma effettuata mediante l'utilizzo di contenitori, salvo i casi in cui, per esigenze di funzionalità o per conferimenti separati e/o per raccolte differenziate, vengano adottate soluzioni diverse.

4. L'articolazione dei servizi nelle diverse aree del territorio comunale, le modalità di conferimento, il numero e la volumetria dei contenitori e le frequenze di raccolta sono stabilite in relazione alle esigenze ed alle caratteristiche insediative del territorio servito, mediante l'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi impiegati per la raccolta in un'ottica di economicità ed efficienza.

Articolo 9 - Conferimenti

1. I rifiuti urbani sono conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli e trasportarli in modo tale da evitare qualsiasi dispersione o effetto maleodorante, nonché a mantenere separate le diverse frazioni merceologiche dei rifiuti necessarie all'effettuazione delle raccolte differenziate attivate nella zona.
2. Non sono ammesse fosse per la conservazione temporanea di rifiuti ad eccezione delle concimaie in zona agricola o delle compostiere per uso familiare per la frazione organica. Nelle concimaie, o nelle compostiere per uso familiare, è ammesso lo smaltimento della sola frazione organica putrescibile dei rifiuti.
3. In considerazione della elevata valenza sociale ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è messa in atto la raccolta differenziata devono essere conferite esclusivamente nei contenitori a tal fine predisposti o comunque nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione in accordo col gestore del servizio.
Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.
4. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti urbani devono essere depositati all'interno dei contenitori all'uopo collocati solo in idonei sacchetti chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso, salvo soluzioni diverse adottate per la raccolta differenziata e ad eccezione dei rifiuti provenienti dallo spazzamento di strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico. Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti urbani devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dal gestore del servizio.
5. Qualora i contenitori siano colmi è consentito l'uso dei contenitori circostanti e non è comunque consentito collocare sacchetti che ne impediscano la corretta chiusura, né depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi salvo diversa disposizione dell'Amministrazione in accordo col gestore del servizio.
6. Nel caso di raccolta a mezzo di sacchi condominiali, i sacchi stessi, chiusi e legati, devono essere collocati in posizione facilmente accessibile ai mezzi o attrezzature del Servizio, il più vicino possibile all'ingresso dello stabile, ovvero in altri luoghi indicati dal gestore del servizio stesso.
7. I rifiuti ingombranti, non devono essere depositati nei contenitori o presso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro conferimento ci si dovrà attenere a quanto previsto all'articolo 23 del presente regolamento.
8. È vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani i rifiuti speciali non assimilati nonché i rifiuti pericolosi e i rifiuti elettronici, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge. È altresì vietato il conferimento di sostanze allo stato liquido, materiali in fase di combustione o che possano recare danno alle attrezzature ed ai mezzi di raccolta e trasporto.
9. È vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani macerie provenienti da lavori edili. Per il loro conferimento ci si deve attenere a quanto previsto all'articolo 24.
10. È vietato l'utilizzo di trituratori dei rifiuti installati presso le abitazioni e le altre utenze atti al conferimento dei rifiuti triturati in fognatura.

11. Tutti gli occupanti o detentori degli insediamenti situati in zone sparse sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti nei contenitori vicini. Il servizio si considera svolto in tutti i casi in cui il punto di raccolta disti meno di 500 m dall'utenza.

Articolo 10 - Contenitori per la raccolta

1. I contenitori sono, in linea generale, collocati su area pubblica o in luoghi stabiliti in base a criteri definiti dall'Amministrazione Comunale e accettati dal gestore del servizio; devono essere vuotati e lavati con le frequenze stabilite dal Contratto di Servizio e rese note agli utenti e, comunque, mantenuti puliti, sì da non creare inconvenienti igienici per i rifiuti urbani.

2. Il numero dei contenitori destinati a ciascuna utenza deve essere tale da consentire la ricezione di tutti i rifiuti urbani prodotti, senza provocare inconvenienti di carattere igienico.

3. Al fine di consentire la raccolta dei rifiuti conferiti nei contenitori interni agli stabili, il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, hanno l'obbligo di esporre gli stessi nei giorni e nelle ore stabiliti dal gestore del servizio sul tratto viario prospiciente l'immobile di competenza e di riporli all'interno dei cortili o delle pertinenze condominiali, dopo l'avvenuto servizio di raccolta.

L'Amministrazione Comunale, ove lo ritenga opportuno, può incaricare il gestore del servizio e/o soggetti terzi dell'esposizione e/o del riposizionamento dei contenitori all'interno dei cortili o delle pertinenze condominiali.

In presenza di stabili posizionati su strade private non aperte al pubblico passaggio è possibile, purché autorizzato dai proprietari, l'eventuale accesso del gestore del servizio alle strade private stesse per lo svuotamento delle attrezzature, con modalità di esposizione da valutarsi da parte del gestore del servizio in funzione degli esistenti vincoli logistici.

4. La precisa collocazione dei contenitori su suolo pubblico o su suolo privato ad uso pubblico viene definita dall'amministrazione in accordo col gestore del servizio. Inoltre tale area di collocazione dei contenitori deve essere appositamente delimitata, ove previsto dal Codice della Strada.

5. Nella definizione della precisa collocazione devono essere tenute in conto le prescrizioni del Codice della Strada, nonché le esigenze di igiene, di sicurezza, di ordine pubblico e di rispetto dell'assetto architettonico.

6. I contenitori su strada devono essere conformi a quanto regolamentato dal Codice della Strada, riportando le istruzioni da seguire per il conferimento delle frazioni merceologiche a cui sono dedicati e indicando i materiali da introdurre e da non introdurre.

7. È vietato spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti urbani, nonché affiggere manifesti o apporvi scritte se non autorizzate dall'amministrazione. Per richiedere modifiche, anche temporanee, al numero ed alla posizione dei contenitori, le amministrazioni o i conduttori degli stabili interessati possono inoltrare motivata richiesta al gestore del servizio, che, previa verifica delle condizioni specifiche e sentita l'amministrazione, deve dare una risposta motivando l'accoglimento o meno delle richieste, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

8. È vietato ai proprietari e ai detentori a qualunque titolo di veicoli di parcheggiare i medesimi a fianco dei contenitori per la raccolta di rifiuti urbani, o comunque in posizione tale da rendere impossibile o malagevole il servizio di raccolta.

9. In caso di interventi di sistemazione viaria, di progetti di nuove strutture urbanistiche o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria, devono essere previsti gli spazi per i contenitori dei rifiuti urbani, sentito il gestore del servizio da parte dei progettisti delle opere sopra indicate.

10. Tutti i soggetti che eseguono lavori di manutenzione stradale, allaccio di impianti o che comunque nell'esercizio della propria attività interferiscono con le aree in cui sono posizionati i contenitori per i rifiuti urbani, sono tenuti ad informare il gestore del servizio con un congruo anticipo nel caso in cui i lavori comportino lo spostamento di contenitori o ne limitino l'accessibilità; sono tenuti inoltre all'eventuale ripristino delle piazzole e/o della segnaletica a loro carico.

11. Per le nuove costruzioni, in sede di progettazione e di realizzazione delle opere, devono essere previsti appositi spazi destinati al posizionamento dei contenitori all'interno delle pertinenze delle suddette costruzioni.

Articolo 11 - Operazioni di raccolta

1. La raccolta viene effettuata secondo la frequenza ed il calendario stabiliti dall'amministrazione d'intesa col gestore, nel rispetto dei criteri di cui al precedente articolo 8 e in particolare secondo le prescrizioni stabilite dal Contratto di Servizio.

2. Il gestore del servizio provvede alle particolari forme di organizzazione necessarie a sopperire alle condizioni generate da festività infrasettimanali o doppie, nonché da ogni altro evento straordinario che comporti delle turbative al normale svolgimento del servizio di raccolta (scioperi, guasti dei mezzi, ecc.).

3. La raccolta può essere effettuata in orario diurno e notturno.

4. È fatto obbligo ai cittadini di assicurare l'accessibilità ai contenitori da parte degli operatori e dei mezzi addetti alla raccolta, sia su suolo pubblico, sia in aree private.

Articolo 12 – Trasporto e pesatura

1. Il trasporto dei rifiuti urbani deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche ed il cui stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico sanitario e delle norme in materia ambientale.

2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme del Codice della Strada ed a quelle specifiche vigenti nel territorio comunale.

3. Sono da considerarsi parte integrante delle attività di raccolta e trasporto:

- le operazioni di trasbordo dei rifiuti da mezzi più piccoli a mezzi più grandi e lo stazionamento dei rifiuti nei mezzi di trasporto;
- il conferimento e l'accumulo temporaneo dei rifiuti urbani differenziati in frazioni merceologiche omogenee, l'eventuale cernita ed il raggruppamento per il trasporto.

4. Il trasbordo dei rifiuti urbani da mezzi più piccoli a mezzi più grandi e lo stazionamento dei rifiuti urbani nei mezzi di trasporto deve avvenire in aree apposite e la sosta non deve superare un termine temporale congruo, che in linea di massima non deve superare le 72 ore, fatte salve

eventuali esigenze di tempi più prolungati per ottimizzare il trasporto di frazioni di rifiuti non putrescibili oggetto di raccolte differenziate.

5. Ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lett. f) del D.lgs 152/2006, la pesata dei rifiuti urbani destinati al recupero o allo smaltimento deve essere effettuata al momento del conferimento presso gli impianti di destinazione dei rifiuti, a cura del gestore degli impianti stessi.

6. Il gestore del servizio provvede ad effettuare eventuali altre pesate aggiuntive dei propri mezzi e ad applicare opportuni criteri di proporzionalità con lo scopo di poter determinare, per ciascuna frazione, i quantitativi raccolti nelle borgate.

Articolo 13 - Norme specifiche per le raccolte differenziate

1. Le modalità di esecuzione del servizio vengono definite in relazione alle diverse classi merceologiche, alla conformazione urbana ed alle categorie di utenti, con il fine di incrementare le rese del servizio di raccolta e contenere i costi di gestione.

Le raccolte avvengono mediante contenitori posizionati nelle aree di deposito su suolo pubblico, ai quali possono conferire gli utenti in base alle diverse tipologie di materiali consentiti per detti contenitori.

3. Al fine di agevolare la separazione da parte degli utenti ed evitare errori di conferimento, i contenitori utilizzati per la raccolta differenziata devono essere chiaramente distinguibili da quelli per i rifiuti indifferenziati e le frazioni a cui sono dedicati e le frazioni indesiderabili devono essere chiaramente riportate sui contenitori e rilevabili dalla forma o dal colore degli stessi. Tutti i contenitori devono essere posizionati in modo tale da favorire al massimo il conferimento da parte di tutti gli utenti interessati limitando il più possibile le distanze da percorrere.

4. Per tutte le frazioni per le quali è prevista la raccolta differenziata, è vietato il conferimento e lo smaltimento con i rifiuti urbani raccolti in maniera indifferenziata.

5. Il gestore del servizio, in accordo con l'Amministrazione Comunale, può promuovere forme sperimentali di raccolta differenziata per specifici materiali o categorie di utenti o aree del territorio cittadino. A tale riguardo l'Amministrazione Comunale redige e mette in atto appositi programmi di intervento, individuando specifiche modalità organizzative di gestione dei rifiuti.

7. L'Amministrazione Comunale promuove una forte azione di sensibilizzazione ed educazione del cittadino nei confronti delle raccolte differenziate, del recupero e del riciclaggio con l'utilizzo di strumenti vari quali:

- a) la realizzazione di materiale informativo;
- b) la costituzione di momenti di socializzazione come mostre, feste, incontri ed educazione ambientale con le scuole, conferenze e dibattiti, il mercatino dell'usato, ecc;
- c) l'utilizzo di incentivi e disincentivi atti al raggiungimento di prefissati quantitativi di materiale conferito.

8. A completamento delle attività di raccolta differenziata possono intervenire, previo assenso dell'Amministrazione Comunale, attività promosse da associazioni di volontariato e da organizzazioni, associazioni od istituzioni che operano a fini ambientali o caritatevoli ed eventuali altre associazioni riconosciute dall'Amministrazione Comunale.

Le Associazioni in questione si impegnano a rendere disponibili al soggetto gestore del servizio e all'Amministrazione Comunale i dati di produzione di raccolta differenziata inerenti le attività ad esse relative.

Articolo 14 - Raccolta differenziata delle frazioni cartacee

1. La raccolta differenziata delle frazioni cartacee avviene principalmente con appositi contenitori collocati su area pubblica secondo le modalità indicate dal precedente art. 10.
2. Lo svuotamento deve avere una frequenza minima commisurata alla dinamica di riempimento, secondo le modalità previste dal Contratto di Servizio. Il gestore del servizio è tenuto ad effettuare tempestivamente lo svuotamento dei singoli contenitori che dovessero nel frattempo riempirsi. Devono essere previsti almeno n. 2 lavaggi annui e relativa disinfezione dei contenitori.

Articolo 15 - Raccolta differenziata del vetro e delle lattine

1. La raccolta differenziata del vetro avviene attraverso il collocamento di appositi contenitori stradali collocati sul territorio comunale. In tali contenitori è possibile conferire, oltre agli imballaggi di vetro, lattine in alluminio e barattoli in banda stagnata.
2. Lo svuotamento deve avere una frequenza minima commisurata alla frequenza di riempimento dei contenitori. Il gestore del servizio è tenuto ad effettuare tempestivamente lo svuotamento di quelli che dovessero nel frattempo riempirsi.
3. Devono essere previsti almeno n. 2 lavaggi annui e relativa disinfezione dei contenitori.
4. I contenitori stradali devono essere collocati, di norma, in area pubblica ad una distanza adeguata alle utenze servite o presso le utenze stesse, su superficie possibilmente pavimentata (cemento o asfalto) ed in vicinanza di un cassonetto per la raccolta indifferenziata.
5. È vietato ai gestori degli esercizi pubblici che somministrano bevande conferire il vetro e le lattine nei cassonetti per i rifiuti indifferenziati.
6. Gli utenti devono svuotare accuratamente i contenitori e, possibilmente, effettuare un rapido risciacquo, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.
7. La raccolta differenziata di lattine in alluminio e barattoli in banda stagnata viene di norma effettuata congiuntamente a quella del vetro salvo impedimenti al conferimento della miscela di materiali presso impianti di riciclaggio.
10. Possono essere attivati circuiti di raccolta differenziata dei contenitori in banda stagnata presso le utenze non domestiche che fanno maggiormente uso di tali imballaggi primari, quali i pubblici esercizi ed altre attività nelle quali avviene la preparazione di pasti e prodotti alimentari.

Articolo 16 - Raccolta differenziata della plastica

1. La raccolta differenziata della plastica avviene con appositi contenitori collocati su area pubblica secondo le modalità indicate dal precedente art. 10.

2. Lo svuotamento deve avere una frequenza minima commisurata alla dinamica di riempimento. Il gestore del servizio è tenuto immediatamente a effettuare lo svuotamento dei singoli contenitori che dovessero nel frattempo riempirsi.
3. Devono essere previsti almeno n. 2 lavaggi annui e relativa disinfezione dei cassonetti.
4. È vietato ai gestori degli esercizi pubblici che somministrano bevande conferire le relative bottiglie di plastica vuote nei contenitori per i rifiuti indifferenziati.

Articolo 17 - Raccolta differenziata della frazione verde

1. È cura del soggetto gestore dei servizi di spazzamento manuale, successivamente alle operazioni di taglio dell'erba, provvedere ad una adeguata pulizia preventiva delle aiuole e dei prati pubblici dai rifiuti eventualmente presenti.
2. La frazione verde, consistente in quanto definito all'articolo 7 punto 4, proveniente dalla manutenzione di aree private viene intercettata separatamente su chiamata (appuntamento) a titolo oneroso per l'utente.
3. Possono essere attivati servizi di raccolta domiciliare circoscritti alle porzioni del territorio comunale caratterizzati da elevata presenza di aree verdi private.
4. È prevista la fornitura alle utenze familiari che ne facciano richiesta di un sacco (es: rafia sintetica) riutilizzabile, da impiegare come ausilio per il conferimento di questo materiale.
5. La frazione verde conferita deve essere esente da materiali estranei non di natura vegetale, quali plastiche, inerti, ecc.
6. In ogni caso, per le utenze potenzialmente interessate, è da promuoversi la pratica del compostaggio domestico di tale frazione dei rifiuti che deve essere sviluppata nel rispetto delle norme igienico sanitarie ed evitando per quanto possibile lo sviluppo di insetti e di odori.
7. La frazione verde non può, comunque, essere bruciata a distanze inferiori a 50 metri da abitazioni o strade.

Articolo 18 - Raccolta differenziata della frazione organica

1. Il conferimento ed il servizio di raccolta della frazione organica dei rifiuti (di origine vegetale ed animale) deve essere finalizzato alla separazione del materiale putrescibile dal resto.
2. Sono interessati dalla raccolta differenziata i seguenti materiali derivanti dalle diverse fonti di produzione:
 - frazione organica derivante da utenze domestiche;
 - frazione organica derivante da esercizi commerciali alimentari, quali mercati orto frutticoli, negozi, minimercati, supermercati, ipermercati;
 - frazione organica derivante da esercizi pubblici di ristorazione, quali bar, ristoranti, self-service, pizzerie, trattorie, fast food, circoli, ecc.;
 - frazione organica derivante da altri luoghi di ristorazione collettiva, quali mense, comunità, ecc.;
 - frazione organica proveniente da stabilimenti di produzione dei pasti della ristorazione collettiva (aziende di catering).

3. Restano esclusi dalla raccolta differenziata della frazione organica i rifiuti di origine animale sottoposti alle norme del Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002.
4. Ferma restando la facoltà di attivare, d'intesa col gestore, la raccolta domiciliare, il conferimento da utenze domestiche è effettuato nei contenitori di cui al precedente art. 10, in prossimità delle utenze. La raccolta domiciliare, qualora attivata, è effettuata, con l'assegnazione di contenitori specifici per gli utenti che abitano in edifici mono e bifamiliari o palazzine o l'utilizzo di contenitori condominiali.
5. Deve essere previsto almeno n. 1 lavaggio mensile e relativa disinfezione dei contenitori.
6. La frazione organica deve essere conferita negli appositi contenitori dall'utenza domestica, richiusa in sacchetti trasparenti biodegradabili, salvo diversa disposizione, e deve essere il più possibile esente da altri materiali indesiderabili non idonei al compostaggio.
8. Per la raccolta della frazione organica dalle utenze specifiche, Il gestore del servizio, in accordo con l'Amministrazione Comunale, fornisce specifici criteri, modalità e codici comportamentali ai quali gli utenti devono attenersi.
9. È vietato utilizzare modalità di conferimento diverse da quelle indicate e conferire la frazione organica sfusa negli appositi contenitori.

Articolo 19 - Raccolta differenziata delle pile

1. In relazione a quanto previsto nel D.M. 476/1997 le pile e gli accumulatori usati di cui all'articolo 1 del suddetto decreto, pile e accumulatori contenenti:
 - oltre 25 mg. di mercurio per elemento;
 - oltre lo 0,025% in peso di cadmio;
 - oltre lo 0,4% in peso di piombo;
 - fino allo 0,025% in peso di mercurio per le pile alcaline al manganese;
 - le pile al manganese del tipo a bottone;
 - le pile composte da elementi del tipo a bottone;
 - le batterie dei telefoni cellulari;
 - altri accumulatori usati,sono consegnati ad un rivenditore al momento dell'acquisto di nuove pile o di nuovi accumulatori ovvero sono conferiti in raccolta differenziata presso uno dei punti di raccolta predisposti.
2. A cura ed onere dei produttori, degli importatori e dei distributori, il rivenditore pone a disposizione del pubblico un contenitore per il conferimento delle pile e degli accumulatori usati, nel proprio punto di vendita. Il contenitore deve essere idoneo all'immissione delle pile e degli accumulatori usati e la sua apertura deve essere possibile solo a cura del soggetto incaricato della raccolta. Il rivenditore deve conservare copia della documentazione idonea a dimostrare le modalità di raccolta e di svuotamento del contenitore seguite nel suo esercizio.
3. Presso gli esercizi di vendita delle pile o degli accumulatori usati di cui all'articolo 1 del D.M. 476/1997 deve essere esposto in evidenza in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico circa i pericoli e i danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta differenziata e circa il significato dei simboli, evidenzianti la sottoposizione a raccolta differenziata, apposti per legge sulle pile e sugli accumulatori.

4. I soggetti che provvedono alla raccolta sono tenuti al corretto recupero e smaltimento delle pile e degli accumulatori usati, secondo la vigente normativa in materia.
6. Sono fatte salve le disposizioni della Legge 475/1988 che disciplinano la raccolta e il riciclaggio delle batterie al piombo usate.

Articolo 20 - Raccolta differenziata dei medicinali scaduti

1. Medicinali scaduti e/o non utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori, posizionati presso farmacie, istituzioni e sedi sanitarie.
2. In particolare ogni farmacia deve essere dotata di apposito contenitore e deve conservare quanto conferito dagli utenti in attesa del passaggio del servizio di raccolta differenziata.
3. I contenitori stradali per la raccolta differenziata di farmaci scaduti devono essere strutturati in modo tale da non consentire il recupero dei rifiuti già introdotti da parte dei soggetti non autorizzati e da consentire lo svuotamento da parte esclusivamente del personale incaricato. Inoltre i contenitori per i farmaci devono essere a tenuta in modo tale da contenere eventuali colatici e i liquidi che possono fuoriuscire.

Articolo 21 - Raccolta differenziata delle siringhe

1. Siringhe, aghi ed oggetti taglienti abbandonati, devono essere raccolti dal gestore del servizio con specifico servizio di raccolta, differenziato da quello dei farmaci scaduti e di altri rifiuti urbani che possono provocare problemi di impatto ambientale; a tale proposito il personale addetto alla raccolta deve essere dotato di apposite pinze a manico lungo e di mezzi di protezione individuale.
2. Tali rifiuti devono essere inseriti in contenitori a perdere, rigidi, con possibilità di chiusura ermetica, tali da garantire la tenuta durante il trasporto; le dimensioni dei contenitori saranno rapportate al quantitativo raccolto di aghi e siringhe durante ogni intervento di raccolta.

Articolo 22 - Altre raccolte differenziate e conferimenti separati

1. Sono attivati servizi di raccolta differenziata e conferimenti separati di altre frazioni riciclabili e/o riutilizzabili e/o indesiderabili nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, quali scarti tessili, vestiti, scarpe e borse usate, legno, metalli, contenitori etichettati T o F od altri rifiuti particolari.
2. A tal fine saranno previste modalità di raccolta differenziata di abiti smessi, scarpe e borse usate con specifici contenitori stradali, le raccolte di imballaggi in legno e in plastica presso i mercati ambulanti, le raccolte di toner esausti presso gli uffici.
3. Gli utenti sono tenuti al rispetto delle modalità di conferimento stabilite dall'amministrazione in accordo col gestore del servizio per i singoli materiali oggetto di raccolte differenziate e conferimenti separati.
4. I materiali raccolti sono avviati presso la Stazione di conferimento o i servizi ausiliari agli impianti di recupero e di smaltimento e successivamente a centri autorizzati di smaltimento e/o recupero.

5. In ogni caso, trattandosi di rifiuti a grande variabilità e con possibili problemi di incompatibilità tra di loro, è fatto divieto di conferimento a centri di raccolta incustoditi.

Articolo 23 - Rifiuti ingombranti

1. I rifiuti ingombranti di norma possono essere:

- conferiti direttamente da parte dell'utente separati nelle diverse frazioni merceologiche;
- ritirati dal servizio a domicilio specifico, previa prenotazione e secondo le modalità di conferimento stabilite dall'amministrazione in accordo col gestore del servizio;
- raccolti mediante un servizio di raccolta con cadenza fissa secondo le modalità stabilite dall'amministrazione in accordo col gestore del servizio, particolarmente nei casi di realizzazione di sistemi integrati di raccolta porta a porta delle altre frazioni merceologiche;
- consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente; il rivenditore ha l'obbligo del ritiro, possibilmente a domicilio.

2. I beni durevoli, quali:

- frigoriferi, surgelatori e congelatori;
- televisori;
- computer (compresi i monitor, le stampanti e le tastiere);
- lavatrici e lavastoviglie;
- condizionatori d'aria;
- ed inoltre: piccoli elettrodomestici, utensili elettrici, altri apparecchi elettrici ed elettronici, ad esaurimento della loro durata operativa devono essere conferiti secondo le modalità di cui al punto 1 e, limitatamente agli utenti domestici nel caso in cui non procedano all'acquisto di un nuovo bene di tipologia equivalente, conferiti nel numero massimo di un pezzo della stessa tipologia per ciascun utente.

3. Per tutti i rifiuti ingombranti ed i beni durevoli eventualmente raccolti congiuntamente con le modalità di cui al comma 1, il gestore del servizio ha l'obbligo di separazione nelle diverse tipologie di materiale e di avvio al riciclaggio e/o allo smaltimento separato di eventuali componenti pericolose.

Articolo 24 - Rifiuti inerti e da veicoli fuori uso

1. È vietato depositare all'interno o all'esterno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere conferite, a cura di chi esegue i lavori, direttamente alle discariche o agli impianti di frantumazione autorizzati utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.

2. Limitatamente ai rifiuti inerti provenienti da piccole manutenzioni effettuate direttamente dagli utenti domestici, è consentito il conferimento in appositi contenitori ubicati nelle aree di conferimento, secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione in accordo col gestore del servizio.

3. Non è consentito nell'intero territorio comunale l'abbandono di veicoli a motore o parti di esso, sia su aree pubbliche che private.

I proprietari di detti mezzi che intendono procedere alla demolizione degli stessi dovranno consegnarli ad uno dei soggetti previsti dell'art. 231 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152.

Articolo 25 - Rifiuti provenienti da attività cimiteriale

1. I rifiuti provenienti da attività cimiteriale sono disciplinati dal Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della Legge 31 luglio 2002, n. 179".
2. La disciplina di cui al citato decreto si applica anche alla gestione dei rifiuti risultanti dalle attività di scavo e movimentazione della terra cimiteriale per qualsiasi scopo finalizzate.
3. Gli oneri relativi alla gestione dei rifiuti provenienti da attività cimiteriale, così come quelli per la raccolta e gestione di resti ossei e/o mortali, sono a carico del produttore intendendo come tale l'assuntore dei lavori che li hanno generati.
4. Al Responsabile del cimitero è attribuito il compito di sovrintendere alla applicazione delle disposizioni del regolamento di cui al comma 1, con l'osservanza degli obblighi derivanti dalle disposizioni vigenti in materia di prevenzione incendi.
5. Restano salvi i poteri e le funzioni di ordinanza relativamente alle attività cimiteriali posti dalla legge in capo al Sindaco e al Responsabile del cimitero.
6. Eventuali prescrizioni integrative potranno essere adottate dall'Amministrazione Comunale su indicazione del gestore del servizio, dei Settori Comunali competenti o del gestore delle strutture cimiteriali.

Articolo 26 - Attività non continuative

1. Gli enti comunali competenti al rilascio di autorizzazioni per l'occupazione temporanea di locali od aree pubbliche, devono dare comunicazione al gestore del servizio delle autorizzazioni rilasciate, al fine di attivare i servizi di raccolta relativi.
2. Ove tecnicamente ed economicamente possibile, anche per tali attività la raccolta deve privilegiare forme di conferimento differenziato.

Articolo 27 – Gestione degli imballaggi.

Ai sensi dell'art. 218 del D.Lgs 152/2006, che qui di seguito si riporta, si intende per:

“a) imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;

b) imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;

c) imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;

- d) imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;
- e) imballaggio riutilizzabile: imballaggio o componente di imballaggio che è stato concepito e progettato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita un numero minimo di viaggi o rotazioni all'interno di un circuito di riutilizzo.
- f) rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera a), esclusi i residui della produzione;
- g) gestione dei rifiuti di imballaggio: le attività di gestione di cui all'articolo 183, comma 1, lettera d);
- h) prevenzione: riduzione, in particolare attraverso lo sviluppo di prodotti e di tecnologie non inquinanti, della quantità e della nocività per l'ambiente sia delle materie e delle sostanze utilizzate negli imballaggi e nei rifiuti di imballaggio, sia degli imballaggi e rifiuti di imballaggio nella fase del processo di produzione, nonché in quella della commercializzazione, della distribuzione, dell'utilizzazione e della gestione post-consumo;
- i) riutilizzo: qualsiasi operazione nella quale l'imballaggio concepito e progettato per poter compiere, durante il suo ciclo di vita, un numero minimo di spostamenti o rotazioni è riempito di nuovo o reimpiegato per un uso identico a quello per il quale è stato concepito, con o senza il supporto di prodotti ausiliari presenti sul mercato che consentano il riempimento dell'imballaggio stesso; tale imballaggio riutilizzato diventa rifiuto di imballaggio quando cessa di essere reimpiegato;
- l) riciclaggio: ritrattamento in un processo di produzione dei rifiuti di imballaggio per la loro funzione originaria o per altri fini, incluso il riciclaggio organico e ad esclusione del recupero di energia;
- m) recupero dei rifiuti generati da imballaggi: le operazioni che utilizzano rifiuti di imballaggio per generare materie prime secondarie, prodotti o combustibili, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, inclusa la cernita, e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto;
- n) recupero di energia: l'utilizzazione di rifiuti di imballaggio combustibili quale mezzo per produrre energia mediante termovalorizzazione con o senza altri rifiuti ma con recupero di calore;
- o) riciclaggio organico: il trattamento aerobico (compostaggio) o anaerobico (biometanazione), ad opera di microrganismi e in condizioni controllate, delle parti biodegradabili dei rifiuti di imballaggio, con produzione di residui organici stabilizzanti o di biogas con recupero energetico, ad esclusione dell'interramento in discarica, che non può essere considerato una forma di riciclaggio organico;
- p) smaltimento: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente un imballaggio o un rifiuto di imballaggio dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato B alla parte quarta del presente decreto;
- q) operatori economici: i produttori, gli utilizzatori, i recuperatori, i riciclatori, gli utenti finali, le pubbliche amministrazioni e i gestori;

- r) produttori: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;
- s) utilizzatori: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni;
- t) pubbliche amministrazioni e gestori: i soggetti e gli enti che provvedono alla organizzazione, controllo e gestione del servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti urbani nelle forme di cui alla parte quarta del presente decreto o loro concessionari;
- u) utente finale: il soggetto che nell'esercizio della sua attività professionale acquista, come beni strumentali, articoli o merci imballate;
- v) consumatore: il soggetto che fuori dall'esercizio di una attività professionale acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate;
- z) accordo volontario: accordo formalmente concluso tra le pubbliche amministrazioni competenti e i settori economici interessati, aperto a tutti i soggetti interessati, che disciplina i mezzi, gli strumenti e le azioni per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 220;
- aa) filiera: organizzazione economica e produttiva che svolge la propria attività, dall'inizio del ciclo di lavorazione al prodotto finito di imballaggio, nonché svolge attività di recupero e riciclo a fine vita dell'imballaggio stesso;
- bb) ritiro: l'operazione di ripresa dei rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti al servizio pubblico, nonché dei rifiuti speciali assimilati, gestita dagli operatori dei servizi di igiene urbana o simili;
- cc) ripresa: l'operazione di restituzione degli imballaggi usati secondari e terziari dall'utilizzatore o utente finale, escluso il consumatore, al fornitore della merce o distributore e, a ritroso, lungo la catena logistica di fornitura fino al produttore dell' imballaggio stesso;
- dd) imballaggio usato: imballaggio secondario o terziario già utilizzato e destinato ad essere ritirato o ripreso.
- a) imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- b) imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
- c) imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- d) imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;

- e) imballaggio riutilizzabile: imballaggio o componente di imballaggio che è stato concepito e progettato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita un numero minimo di viaggi o rotazioni all'interno di un circuito di riutilizzo.
- f) rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera a), esclusi i residui della produzione;
- g) gestione dei rifiuti di imballaggio: le attività di gestione di cui all'articolo 183, comma 1, lettera d);
- h) prevenzione: riduzione, in particolare attraverso lo sviluppo di prodotti e di tecnologie non inquinanti, della quantità e della nocività per l'ambiente sia delle materie e delle sostanze utilizzate negli imballaggi e nei rifiuti di imballaggio, sia degli imballaggi e rifiuti di imballaggio nella fase del processo di produzione, nonché in quella della commercializzazione, della distribuzione, dell'utilizzazione e della gestione post-consumo;
- i) riutilizzo: qualsiasi operazione nella quale l'imballaggio concepito e progettato per poter compiere, durante il suo ciclo di vita, un numero minimo di spostamenti o rotazioni è riempito di nuovo o reimpiegato per un uso identico a quello per il quale è stato concepito, con o senza il supporto di prodotti ausiliari presenti sul mercato che consentano il riempimento dell'imballaggio stesso; tale imballaggio riutilizzato diventa rifiuto di imballaggio quando cessa di essere reimpiegato;
- l) riciclaggio: ritrattamento in un processo di produzione dei rifiuti di imballaggio per la loro funzione originaria o per altri fini, incluso il riciclaggio organico e ad esclusione del recupero di energia;
- m) recupero dei rifiuti generati da imballaggi: le operazioni che utilizzano rifiuti di imballaggio per generare materie prime secondarie, prodotti o combustibili, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, inclusa la cernita, e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto;
- n) recupero di energia: l'utilizzazione di rifiuti di imballaggio combustibili quale mezzo per produrre energia mediante termovalorizzazione con o senza altri rifiuti ma con recupero di calore;
- o) riciclaggio organico: il trattamento aerobico (compostaggio) o anaerobico (biometanazione), ad opera di microrganismi e in condizioni controllate, delle parti biodegradabili dei rifiuti di imballaggio, con produzione di residui organici stabilizzanti o di biogas con recupero energetico, ad esclusione dell'interramento in discarica, che non può essere considerato una forma di riciclaggio organico;
- p) smaltimento: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente un imballaggio o un rifiuto di imballaggio dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato B alla parte quarta del presente decreto;
- q) operatori economici: i produttori, gli utilizzatori, i recuperatori, i riciclatori, gli utenti finali, le pubbliche amministrazioni e i gestori;
- r) produttori: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;
- s) utilizzatori: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni;

t) pubbliche amministrazioni e gestori: i soggetti e gli enti che provvedono alla organizzazione, controllo e gestione del servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti urbani nelle forme di cui alla parte quarta del presente decreto o loro concessionari;

u) utente finale: il soggetto che nell'esercizio della sua attività professionale acquista, come beni strumentali, articoli o merci imballate;

v) consumatore: il soggetto che fuori dall'esercizio di una attività professionale acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate;

z) accordo volontario: accordo formalmente concluso tra le pubbliche amministrazioni competenti e i settori economici interessati, aperto a tutti i soggetti interessati, che disciplina i mezzi, gli strumenti e le azioni per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 220;

aa) filiera: organizzazione economica e produttiva che svolge la propria attività, dall'inizio del ciclo di lavorazione al prodotto finito di imballaggio, nonché svolge attività di recupero e riciclo a fine vita dell'imballaggio stesso;

bb) ritiro: l'operazione di ripresa dei rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti al servizio pubblico, nonché dei rifiuti speciali assimilati, gestita dagli operatori dei servizi di igiene urbana o simili;

cc) ripresa: l'operazione di restituzione degli imballaggi usati secondari e terziari dall'utilizzatore o utente finale, escluso il consumatore, al fornitore della merce o distributore e, a ritroso, lungo la catena logistica di fornitura fino al produttore dell' imballaggio stesso;

dd) imballaggio usato: imballaggio secondario o terziario già utilizzato e destinato ad essere ritirato o ripreso.”

2. I produttori e gli utilizzatori di imballaggi sono responsabili della corretta ed efficace gestione degli stessi generati dal consumo dei propri prodotti.

Essi adempiono all'obbligo della raccolta dei rifiuti di imballaggio primari, e degli altri rifiuti della stessa natura comunque conferiti al servizio pubblico, tramite il gestore del servizio, secondo le modalità previste dagli accordi di programma ANCI-CONAI, salvo il caso in cui venga adottato uno dei sistemi di gestione previsti nel successivo comma 3.

3. Per adempiere agli obblighi di ripresa degli imballaggi usati e di ritiro degli imballaggi secondari e terziari i produttori e gli utilizzatori degli stessi partecipano al Consorzio Nazionale imballaggi (CONAI) o possono alternativamente:

- organizzare autonomamente, anche in forma associata, la raccolta;
- costituire uno o più Consorzi con le modalità previste dall'art. 223 del Dlgs 152/2006;
- attestare che è stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi secondo i criteri con le modalità previste dall'art. 221 – commi 5 e 6 - del Dlgs 152/2006.

4. Tuttavia, fino all'emanazione dei criteri di cui all'art. 195 c. 2 lett. e) del D.Lgs. 195/2006, è data facoltà agli utilizzatori che esercitino la loro attività in aree di superficie non superiori a 150 MQ di conferire al servizio pubblico gli imballaggi secondari e terziari.

TITOLO 3: SERVIZI DI SPAZZAMENTO ED IGIENE DEL SUOLO

Articolo 28 - Criteri organizzativi per i servizi di spazzamento

1. I servizi di spazzamento, così come definiti dal presente regolamento, fatti salvi gli obblighi per gli utenti di cui al successivo articolo 30, sono assicurati all'interno del perimetro comunale limitatamente a:

- strade e piazze classificate come comunali;
- strade private soggette ad uso pubblico, purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta e dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi, nonché di idoneo smaltimento delle acque meteoriche;
- aree pedonali, a verde pubblico e/o attrezzato, disponibili ed aperte permanentemente all'uso pubblico, compresi i parchi e gli spazi verdi di arredo stradale;

2. Il gestore del servizio organizza servizi di:

- lavaggio stradale, dei monumenti, pulizia delle attrezzature ludiche e dell'arredo urbano, fontane, fontanelle;
- diserbo stradale;
- sgrigliatura delle griglie di deflusso delle caditoie stradali;
- derattizzazione e disinfestazione su aree pubbliche;
- rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico, in caso di inadempienza del produttore o detentore dei rifiuti e/o del proprietario o utilizzatore del terreno;
- rimozione dei rifiuti animali e delle spoglie animali sulla pubblica via.

3. Nel rispetto della normativa vigente, dei principi generali di gestione stabiliti dall'Amministrazione Comunale ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento e delle prescrizioni contenute nel Contratto di Servizio, nonché con riguardo alla tutela dei beni comunali, spetta al gestore del servizio la definizione delle frequenze, degli orari e delle modalità di erogazione dei servizi, individuando le soluzioni tecnologiche ed operative più affidabili ed economiche in funzione delle caratteristiche urbanistiche, della viabilità, dell'intensità di traffico veicolare, delle attività presenti ed in generale dell'utilizzazione del territorio. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di richiedere variazioni e modifiche circa le frequenze, gli orari e le modalità di erogazione dei servizi in base ad esigenze particolari e verifica dell'efficienza degli stessi.

Sono fatti salvi gli obblighi di manutenzione delle aree a carico degli utenti derivanti dalle convenzioni, previsti dagli strumenti urbanistici esecutivi vigenti.

4. Nell'organizzazione ed effettuazione del servizio di spazzamento il gestore del servizio provvede ad adottare le misure utili ad evitare la commistione in sede di raccolta delle spazzature stradali con le frazioni recuperabili.

In particolare è fatto divieto di avviare al compostaggio le foglie raccolte con spazzatrici stradali.

Articolo 29 - Abbandono dei rifiuti e rimozione dei rifiuti abbandonati

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.

2. Il gestore del servizio è tenuto ad intervenire per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura, abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico nell'ambito del perimetro comunale, fatti salvi gli obblighi di diversa natura stabiliti dal presente regolamento e/o da disposizioni di legge.

3. Il Sindaco, qualora sia identificato il responsabile dell'abbandono, emette specifica ordinanza diffidando lo stesso a provvedere alla rimozione, allo smaltimento ed a eventuali operazioni di ripristino dell'area.

4. Nel caso non sia possibile individuare il responsabile dell'abbandono, risponderà in solido il proprietario dell'area o il titolare di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tali violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.

5. Nel caso di inottemperanza al provvedimento sindacale, l'Amministrazione Comunale provvede, in via sostitutiva, con potere di rivalsa.

6. Ove gli organi di vigilanza ravvisino elementi di rischio della salute pubblica e della salubrità ambientale, il gestore del servizio è tenuto direttamente all'intervento di emergenza, salvi i poteri di rivalsa.

Articolo 30 - Obblighi e divieti degli utenti per la pulizia e l'igiene del suolo

1. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.

2. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.

3. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sia rialzati che a raso (ivi compresi quelli sottostanti i portici) prospicienti l'immobile di rispettiva competenza, per tutta la sua lunghezza ed ampiezza, sino alla sede stradale. Per attività di qualsiasi specie si intende un uso dell'immobile diverso da quello abitativo.

4. Fatto salvo quanto previsto al comma 3 il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile di competenza, per tutta la sua lunghezza ed ampiezza sino alla sede stradale.

5. Fatto salvo quanto previsto al comma 3 i proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei marciapiedi sottostanti i portici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

6. I rifiuti accumulati durante la pulizia di cui ai commi 3, 4 e 5 vanno raccolti e conferiti a seconda della tipologia negli appositi contenitori.

7. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate, in conformità al regolamento edilizio, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.

8. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza è fatto divieto, ai soggetti di cui ai precedenti commi 3, 4, 5 e 7 di trasferire i rifiuti sulla pubblica via salvo disposizioni diverse finalizzate alla raccolta domiciliare (porta a porta) dei rifiuti.

9. Al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici e di non rendere disagiata o impossibile l'intervento di pulizia, è fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta, indicati con segnaletica fissa e/o mobile, a tale scopo istituiti.

Articolo 31 - Contenitori portarifiuti

1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico sopra indicate, il gestore del servizio provvede ad installare appositi contenitori portarifiuti, assicurando il loro periodico svuotamento e la loro pulizia.

2. I contenitori portarifiuti devono, sul piano tipologico, avere l'avallo dell'Amministrazione Comunale e su di essi è vietata l'affissione o l'esecuzione di scritte non autorizzate dall'Amministrazione.

3. Tali contenitori sono dedicati esclusivamente a contenere i rifiuti minuti prodotti occasionalmente dagli utenti delle aree sopra indicate, pertanto in essi non devono essere conferite altre tipologie di rifiuti.

4. I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacità da 50 a 80 litri e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi.

5. I contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani, i cestelli di cui al comma 4, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, i contenitori vari per le raccolte differenziate quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

6. Qualora vengano realizzate sul territorio cittadino opere urbanistiche che prevedano il posizionamento di contenitori e cestini portarifiuti, le tipologie delle attrezzature dovranno essere concordate con il gestore del servizio.

Articolo 32 - Volantinaggio

1. È vietato lanciare o collocare sul suolo pubblico volantini o simili.

2. È vietato collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili.

3. Quando l'attività di volantinaggio si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti.

4. Nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione risponderà in solido per gli aspetti sanzionatori il beneficiario del messaggio contenuto nel volantino.

Articolo 33 - Mercati rionali

1. Le attività di gestione dei rifiuti urbani nei mercati rionali si conformano ai principi generali enunciati nel presente regolamento; in particolare devono essere assicurate forme di conferimento e

raccolta che consentano il più elevato grado di raccolta differenziata compatibile con la logistica di ogni singolo mercato.

2. Gli operatori dei mercati rionali devono deporre i rifiuti prodotti durante l'esercizio della loro attività, man mano che si producono, secondo le modalità individuate dal gestore del servizio per ciascun mercato preventivamente concordate con il Comune e gli operatori, secondo i principi generali di cui al comma 1 e le disposizioni contenute nelle ordinanze e regolamenti comunali relativi ai mercati rionali.

3. Al termine dell'attività di vendita, gli operatori dei mercati devono accuratamente spazzare l'area in concessione e lo spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri, e conferire i rifiuti generati secondo le modalità di cui al comma 2.

4. Gli operatori devono pulire l'area del mercato e sgombrarla da veicoli ed altre attrezzature usate da ciascun operatore per l'esercizio dell'attività entro 90 minuti dall'ora di cessazione dell'attività di vendita, a meno di specifiche autorizzazioni dei competenti enti comunali. Nelle successive due ore è vietata la sosta dei veicoli onde non rendere disagiata o impossibile l'igienizzazione delle aree.

5. Gli stessi obblighi valgono per mercati o fiere occasionali, autorizzate e comunicate al gestore del servizio ai sensi dell'articolo 26. Le modalità di esecuzione dei servizi di raccolta sono comunicate dal gestore del servizio ai diretti interessati.

Articolo 34 - Manifestazioni pubbliche

1. Fatto salvo ogni altro obbligo derivante da leggi e regolamenti vigenti e fatte salve eventuali disposizioni che regolano le campagne elettorali, le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di carattere sportivo, culturale o altrimenti motivate, su strade, piazze o altre aree pubbliche o di uso pubblico, sono tenuti a comunicare il programma delle iniziative al Settore Tecnico, con un preavviso di almeno dieci giorni corredato dall'autorizzazione in cui dovrà essere indicato a chi spetti l'onere della spesa conseguente agli eventuali servizi aggiuntivi (attribuito secondo quanto previsto dal comma 3), specificando le aree che si intendono utilizzare.

2. Gli interessati sono tenuti a mantenere pulite con continuità le aree interessate dalla manifestazione, sia durante, che al termine dell'iniziativa, conferendo negli appositi contenitori secondo le modalità stabilite e comunicate agli organizzatori dal gestore del servizio. Ove tecnicamente praticabile ed economicamente possibile, la raccolta deve privilegiare forme di conferimento differenziato.

3. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti per attività di spazzamento, sia generati direttamente, sia conseguenti all'afflusso dei cittadini, sono a carico degli organizzatori.

Articolo 35 - Conferimenti e raccolta dei rifiuti animali

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni nonché di raccogliere e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti urbani o in appositi contenitori specifici, ove collocati a cura del gestore del servizio.

2. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque assicurare la rimozione delle deiezioni dai portici, dai marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.
3. Oltre alle sanzioni previste dal presente regolamento o da altre norme applicabili, chiunque sia responsabile dell'inosservanza degli obblighi di cui al comma 1 è tenuto al ripristino del sito. In caso di intervento del gestore del servizio, l'Amministrazione Comunale potrà procedere all'addebito al responsabile dell'inosservanza dei costi sostenuti per il ripristino del sito.
4. Il gestore del servizio provvede alla rimozione e allo smaltimento, secondo le indicazioni del Servizio veterinario competente, degli escrementi di animali e delle spoglie di animali domestici e selvatici deposti in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, in quanto si configurano come rifiuti abbandonati.
5. I rifiuti di origine animale di cui al Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002 seguono autonomi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento, secondo quanto previsto dal Regolamento stesso.
6. Per quanto attiene ai letami, compresi gli escrementi animali, ai fanghi e ai reflui zootecnici, questi sono esclusi dal servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, in quanto i produttori devono provvedere allo smaltimento a proprie spese. Ove l'Amministrazione Comunale ritenga di fornire un servizio integrativo di raccolta e smaltimento dei predetti rifiuti, provvederà a stipulare apposita convenzione con gli utenti richiedenti.

Articolo 36 - Carico, scarico merci e materiali ed affissione manifesti

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci, materiali, affissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta ed alla pulizia dell'area.
2. In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dal gestore del servizio ed i costi dell'intervento ricadranno a carico dei responsabili inadempienti.

Articolo 37 - Cantieri su aree pubbliche e private

1. Le imprese e/o i committenti che effettuano attività e istituiscono cantieri relativi alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati e opere in genere con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico interessate all'attività sono obbligati a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo contenendo inoltre lo spargimento di polveri sulla viabilità circostante l'area interessata, rimuovendole se necessario.
2. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi natura.
3. Le imprese e/o i committenti soggetti a permesso a costruire o a dichiarazione inizio attività, o ad autorizzazione equivalente che svolgono lavori edili, i quali contemplan la produzione di rifiuti inerti quali macerie, calcinacci, mattoni, ecc., dovranno comunicare al Comune quali forme di rimozione di tali materiali intendono mettere in atto, quali misure di contenimento e rimozione delle polveri prodotte intendono adottare, di quali impianti di riciclaggio o smaltimento intendono

servirsi. Al termine dei lavori le suddette imprese dovranno dichiarare al Comune l'avvenuto corretto smaltimento presso apposito impianto.

Articolo 38 - Luna park, circhi e spettacoli viaggianti

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.
2. Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area deve contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti con riferimento ai rifiuti propriamente detti ai sensi delle vigenti norme in materia, e alle materie fecali e ai liquami animali; tali modalità devono essere stabilite sia in funzione dell'afflusso di pubblico che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o all'installazione del luna park.
3. In particolare in tale clausola saranno presenti gli obblighi di raccolta differenziata degli imballaggi in vetro, metallo e plastica, derivanti dal consumo degli spettatori, oltre che degli operatori.
4. Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato ricadrà sui gestori delle attività di che trattasi.

Articolo 39 - Esercizi stagionali all'aperto, piscine, campeggi

1. Gli esercizi stagionali all'aperto, piscine e campeggi, devono far pervenire all'Amministrazione Comunale e al gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, con preavviso di 30 giorni, la data di inizio dell'attività, al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani ovvero apposito servizio.
2. È obbligo dei titolari di provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori per rifiuti allestiti all'interno dell'area di pertinenza ed all'immissione dei rifiuti stessi nei contenitori ubicati nelle aree pubbliche di cui all'art. 10. In particolare gli ospiti devono essere informati circa gli obblighi di raccolta differenziata dei vari materiali.

Articolo 40 - Aree per nomadi

1. Nelle aree assegnate alla sosta dei nomadi secondo le normative vigenti, viene istituito un servizio di raccolta dei rifiuti le cui modalità di effettuazione sono definite nell'ambito del contratto con il gestore del servizio.

Articolo 41 - Terreni non utilizzati

1. I proprietari di terreni non utilizzati, e comunque i titolari di ogni diritto reale e personale su di essi, qualunque sia la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti abbandonati anche da terzi.

Articolo 42 - Scarico abusivo, interventi d'emergenza, ordinanze contingibili ed urgenti

1. In caso di scarico abusivo di rifiuti sul suolo, anche a opera di terzi e/o ignoti, il proprietario, in solido con chi eventualmente abbia la disponibilità del terreno, è obbligato alla pulizia, al ripristino delle condizioni originarie dell'area ed all'asporto, alla raccolta e allo smaltimento a norma di legge dei rifiuti abusivamente immessi.
2. Qualora si riscontri la presenza di scarichi abusivi su aree private, il Sindaco emette specifica ordinanza, diffidando il proprietario e/o possessore a provvedere alla bonifica.
3. Nel caso in cui questi non adempia all'ordinanza nei termini assegnati, potrà essere disposto intervento in danno, da eseguirsi a cura dell'Amministrazione Comunale che interverrà con modalità che saranno di volta in volta da essa stessa definite. I costi dell'intervento saranno sostenuti del Comune con diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o possessore o soggetto responsabile dell'abbandono.
4. Ove gli Organi tecnici di vigilanza della A.S.L. ravvisino elementi di rischio per la salute pubblica e la salubrità ambientale, l'Amministrazione Comunale è tenuta all'intervento di emergenza, salvi i poteri di rivalsa.
5. Per la prestazione di tale attività il Sindaco può altresì disporre il contributo operativo di personale e mezzi operativi degli uffici tecnici del Comune e/o del gestore dei servizi di raccolta.

TITOLO 4: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 43 - Informazione

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento, il gestore del servizio è tenuto, con le modalità più appropriate:
 - a pubblicizzare le modalità, le frequenze e gli orari con cui vengono gestiti tutti i servizi erogati;
 - a realizzare campagne pubblicitarie e di informazione ai cittadini, in particolare per quanto riguarda le raccolte differenziate ed in occasione dell'attivazione di nuovi servizi;
 - ad istituire un servizio di assistenza clienti, dotato di idoneo numero telefonico;
 - a divulgare i risultati quantitativi di raccolta delle diverse frazioni almeno con frequenza semestrale;
 - a stampare scritte o immagini chiare da applicare sui contenitori per la raccolta per agevolare il corretto conferimento dei materiali.
2. In accordo con la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, il gestore del servizio deve dotarsi di una Carta dei Servizi, dandone adeguata pubblicità agli utenti.
3. Il gestore del servizio è tenuto ad istituire adeguate forme di monitoraggio della qualità dei servizi erogati, avvalendosi anche di soggetti terzi, e pubblicizzarne i risultati.
4. Al fine di garantire la realizzazione delle finalità espresse negli articoli 3, 4 e 5 del presente regolamento e per garantire una corretta e dovuta informazione a tutti gli utenti il Comune si impegna a sviluppare una costante attività di sensibilizzazione, capillare e circostanziata, sulle questioni inerenti i rifiuti e la loro produzione, tale da garantire il raggiungimento di ogni utenza.
5. Almeno annualmente l'Amministrazione verificherà la validità dell'opera svolta, in particolare attraverso la verifica degli obiettivi realizzati di Riduzione, Riutilizzo, Raccolta Differenziata e Riciclaggio ed al raggiungimento di quanto previsto dalle linee guida nonché dalle Leggi e Direttive vigenti.

6. Il Consiglio Comunale è informato annualmente sullo stato di attuazione dei servizi erogati, sui problemi emersi, sulle soluzioni adottate e percorribili.

Articolo 44 - Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti del servizio di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o a funzionari delle Unità Sanitarie Locali, alle guardie ecologiche volontarie, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione e al personale di altri enti, preposti alla vigilanza.

2. Gli agenti del servizio di Polizia Municipale, e gli altri funzionari indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del regolamento possono altresì procedere gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia.

4. Gli utenti hanno la facoltà di segnalare eventuali disfunzioni o inadempienze nei servizi erogati tramite i sistemi informativi messi a disposizione dall'Amministrazione.

Articolo 45 - Sistema sanzionatorio

1. Ferme restando le sanzioni previste dal Codice della Strada e da altre norme di settore vigenti, per le violazioni delle disposizioni previste dal presente regolamento si applicano:
- ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000, per le ipotesi non disciplinate da disposizione di legge le sanzioni amministrative pecuniarie elencate nella tabella 1:

TABELLA 1

VIOLAZIONI		SANZIONI
articolo 9 comma 1	Dispersione o mancata separazione frazioni rifiuti	Da Euro 25.00 A Euro 150
articolo 9 comma 2	Divieto realizzazione fosse per la conservazione rifiuti	Da Euro 50.00 A Euro 300,00
articolo 9 comma 3	Conferimento scorretto delle frazioni di rifiuto o uso improprio dei contenitori.	Da Euro 50.00 A Euro 300,00
articolo 9 commi 4,5,6	Conferimento in modo sparso o esorbitante, mancato utilizzo sacchi condominiali.	da Euro 25,00 a € 150,00
articolo 9 c.7	(divieto di conferimento di rifiuti ingombranti nei contenitori per rifiuti urbani):	da Euro 25 a Euro 150;

articolo comma 8	9	(divieto di conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, di rifiuti pericolosi, di rifiuti elettronici, di sostanze liquide, di materiali in fase di combustione o che possano recare danno alle attrezzature e ai mezzi di raccolta):	da Euro 50 a Euro 300;
articolo comma 9 e articolo comma 24 comma 1	9	(divieto di conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani di macerie provenienti da lavori edili);	da Euro 25 a Euro 150
articolo comma 1	10	(divieto di collocamento di contenitori per i quali non vi è avvallo della Amministrazione Comunale): sanzione amministrativa;	da Euro 25 a Euro 150
articolo comma 3	10	(mancata esposizione e/o ritiro all'interno degli stabili dei contenitori da parte del condominio o dell'utente):	da Euro 50 a Euro 300
articolo commi 4 e 5	10	(mancata delimitazione dell'area ove sono collocati i contenitori e non osservanza delle prescrizioni del Codice della Strada)	sanzioni del Codice della Strada
articolo comma 6	10	(contenitori non conformi secondo prescrizioni del Codice della Strada)	sanzioni del Codice della Strada
articolo comma 7	10	(manomissione, rottura, insudiciamento, affissione di manifesti e scritte sui contenitori dei rifiuti urbani): sanzione amministrativa;	da Euro 50 a Euro 300
articolo comma 8	10	(divieto di parcheggio di veicoli a fianco dei contenitori o posizionamento dei veicoli in modo da rendere impossibile il servizio di raccolta);	sanzione amministrativa articolo 158 del Codice della Strada
articolo comma 10	10	(mancata comunicazione al gestore del servizio dell'esecuzione di lavori di manutenzione stradale che interferiscono con le aree in cui sono posizionati i contenitori e mancato ripristino delle piazzole e della segnaletica): sanzione amministrativa	da Euro 75 a Euro 450
articolo comma 4	11	(impedimento all'accessibilità dei contenitori per gli operatori del gestore del servizio): sanzione amministrativa;	da Euro 25 a Euro 150
articolo commi 1 e 2	12	(utilizzo di mezzi di raccolta non conformi in base alle norme sanitarie, ambientali e al Codice della Strada)	sanzioni del Codice della Strada
articolo comma 4	13	(divieto di conferimento e di smaltimento delle frazioni merceologiche per le quali è prevista la raccolta differenziata, con i rifiuti urbani raccolti in maniera indifferenziata)	da Euro 50 a Euro 300;
articolo comma 1	14	(conferimento improprio della carta e dei cartoni in base alle prescrizioni del regolamento contenute nell'articolo)	da Euro 25 a Euro 150
articolo comma 1	15	(conferimento improprio del vetro e delle lattine in base alle prescrizioni del regolamento contenute nell'articolo): sanzione amministrativa	da Euro 25 a Euro 150;
articolo comma 5	15	(divieto ai gestori degli esercizi pubblici che somministrano bevande di conferimento del vetro e delle lattine nei contenitori per i rifiuti urbani indifferenziati):	da Euro 50 a Euro 300
articolo comma 1	16	(conferimento improprio delle plastiche in base alle prescrizioni del regolamento contenute nell'articolo):	da Euro 25 a Euro 150
articolo comma 4	16	(divieto ai gestori degli esercizi pubblici che somministrano bevande di conferimento delle bottiglie in plastica nei contenitori per i rifiuti urbani indifferenziati):	da Euro 50 a Euro 300
articolo commi 2, 5 e 7	17	(conferimento improprio della frazione verde e divieto di abbruciamento della frazione verde in base alle prescrizioni del regolamento contenute nell'articolo):	da Euro 25 a Euro 150
articolo commi 1, 2, 3, 6, 8	18	(conferimento improprio della frazione organica in base alle prescrizioni del regolamento contenute nell'articolo):	da Euro 25 a Euro 150
articolo comma 9	18	(divieto di conferimento della frazione organica sfusa negli appositi contenitori)	da Euro 25 a Euro 150;
articolo commi 2 e 3	19	(Mancata esposizione da parte degli esercenti di contenitori per conferimento di pile ed accumulatori esausti e/o mancata esposizione avviso al pubblico sui danni derivanti da smaltimento non corretto)	da Euro 50 a Euro 300
articolo commi 1 e 2	20	(conferimento improprio dei medicinali scaduti in base alle prescrizioni del regolamento contenute nell'articolo):	da Euro 25 a Euro 150
articolo comma 3	22	(conferimenti impropri delle altre frazioni merceologiche per le quali è attivata la raccolta differenziata o i conferimenti separati e non rispetto delle modalità di conferimento stabilite)	da Euro 25 a Euro 150

articolo comma 5	22	(divieto di conferimento di altre frazioni merceologiche per le quali è attivata la raccolta differenziata o i conferimenti separati a centri di raccolta incustoditi)	da Euro 25 a Euro 150
articolo commi 1 e 2	23	(conferimenti impropri di rifiuti ingombranti in base alle prescrizioni del regolamento contenute nell'articolo)	da Euro 25 a Euro 150
articolo commi 2, 3	24	(conferimento improprio delle macerie in base alle prescrizioni del regolamento contenute nell'articolo)	da Euro 25 a Euro 150
articolo comma 4	24	(abbandono di veicoli a motore)	sanzione prevista dal codice della strada.
articolo comma 1	30	(obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri)	da Euro 50 a Euro 300
articolo comma 2	30	(obbligo della pulizia del suolo pubblico per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea)	da Euro 25 a Euro 150
articolo commi 3,5	30	(mancata osservanza dell'obbligo di pulizia dei marciapiedi)	da Euro 25 a Euro 150
articolo comma 7	30	(obbligo per i proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate in conformità con il regolamento edilizio, di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati)	da Euro 75 a Euro 450
articolo comma 8	30	(divieto di trasferimento dei rifiuti sulla pubblica via durante le operazioni di pulizia del suolo salvo diverse disposizioni finalizzate alla raccolta domiciliare dei rifiuti)	da Euro 25 a Euro 150
articolo comma 9	30	(obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta, indicati con segnaletica fissa e/o mobile, a tale scopo istituiti al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici)	da Euro 25 a Euro 150
articolo comma 3	31	(divieto di conferimento di rifiuti urbani non minuti nei contenitori portarifiuti)	da Euro 25 a Euro 150
articolo comma 4	31	(obbligo ai titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti di collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacità da 50 a 80 litri e travasarne il contenuto con adeguata frequenza.)	da Euro 25 a Euro 150
articolo commi 1, 2 e 4	32	(divieto di gettare o collocare volantini sul suolo pubblico e sui veicoli in sosta)	da Euro 75 a Euro 450
articolo comma 3	32	(obbligo agli esercenti che effettuano attività di volantinaggio in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse)	da Euro 25 a Euro 150
articolo comma 2	33	(conferimento improprio dei rifiuti da parte degli operatori dei mercati rionali rispetto alle modalità stabilite dal gestore del servizio)	da Euro 25 a Euro 150
articolo commi 3, 4 e 5	33	(obbligo di pulizia dell'area del mercato e di sgombero dai veicoli e da altre attrezzature usati per l'attività dei mercati)	da Euro 50 a Euro 300
articolo comma 1	34	(mancata o tardiva comunicazione del programma delle iniziative di manifestazioni pubbliche o altre iniziative analoghe al Settore rifiuti)	da Euro 75 a Euro 450
articolo comma 2	34	(obbligo di pulizia delle aree interessate alle manifestazioni sia durante, che al termine dell'iniziativa, conferendo negli appositi contenitori secondo le modalità stabilite e comunicate agli organizzatori dal gestore del servizio)	da Euro 50 a Euro 300;
articolo commi 1 e 2	35	(obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni)	da Euro 50 a Euro 300;
articolo comma 3	35	(obbligo di ripristino del sito da parte dei conduttori di cani)	da Euro 50 a Euro 300
articolo comma 1	36	(obbligo per chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci, materiali, affissione di manifesti)	da Euro 50 a Euro 300

articolo 37 commi 1 e 2	(obbligo per coloro che effettuano attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati e per chi occupa aree per interventi relativi ad opere stradali ed infrastrutture di qualsiasi natura)	da Euro 75 a Euro 450
articolo 38 comma 1	(obbligo per gli occupanti aree per spettacoli viaggianti e luna park di mantenere pulite le aree stesse durante l'uso e di lasciarle pulite)	da Euro 75 a Euro 450
articolo 39 comma 1	articolo 39 comma 1 (mancata comunicazione al gestore del servizio dell'inizio delle attività stagionali all'aperto, piscine e campeggi):	da Euro 25 a Euro 150;
articolo 39 comma 2	(mancato svuotamento dei contenitori dedicati alle attività stagionali all'aperto, piscine, campeggi): sanzione amministrativa;	da Euro 25 a Euro 150
articolo 41 comma 1	(obbligo di pulizia dei rifiuti abbandonati da parte dei proprietari, locatari, conduttori di terreni non utilizzati): sanzione amministrativa;	da Euro 75 a Euro 450
articolo 42 comma 1	(obbligo di pulizia, di ripristino delle condizioni originarie, di allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi in caso di scarico abusivo su aree private)	da Euro 75 a Euro 450

- si applicano inoltre le sanzioni amministrative pecuniarie e le pene contemplate dalle norme previste dalla parte 4° - titolo VI° - del D.lgs 152/2006, ove ricorrano le fattispecie elencate nella tabella

TABELLA 2

CONDOTTA	ART. VIOLATO	ART. SANZIONE	SANZIONE PRINCIPALE	SANZIONE ACCESSORIA
Abbandono o deposito in modo incontrollato i propri rifiuti (non pericolosi/ pericolosi) sul suolo, nel sottosuolo o immissione nelle acque, da parte di privato	Art. 192 comma 1 o 2	Art. 255 c. 1 (abbandono o deposito) in rel. Art. 192 c. 1	<u>Amministrativa</u> da € 105 a € 620 Ipotesi minore per abbandono di rifiuti non pericolosi e non ingombranti sul suolo da € 25 a € 155	Art. 192 comma 3 Obbligo a carico del soggetto autore dei fatti di procedere alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa

CONDOTTA	ART. VIOLATO	ART. SANZIONE	SANZIONE PRINCIPALE	SANZIONE ACCESSORIA
<p>Abbandono o deposito incontrollato sul suolo, nel sottosuolo o immissione nelle acque di <u>rifiuti non pericolosi</u> da parte di TITOLARE DI IMPRESA O RESPONSABILE DI ENTE</p>	<p>Art. 192 c. 1 o 2</p>	<p>Art. 256 c. 2 in relazione alla pena di cui all'art. 526 c. 1 lett. a)</p>	<p>Penale con Arresto da 3 mesi ad un anno oppure ammenda da € 2.600 a € 26.000 (se si tratta di rifiuti pericolosi) Oblazione in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzaz. (½ di € 26.000)</p>	<p>Art. 192 comma 3 Obbligo a carico del soggetto autore dei fatti di procedere alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabili</p>

CONDOTTA	ART. VIOLATO	ART. SANZIONE	SANZIONE PRINCIPALE	SANZIONE ACCESSORIA
Abbandono o deposito incontrollato sul suolo, nel sottosuolo o immissione nelle acque <u>di rifiuti pericolosi</u> da parte di TITOLARE DI IMPRESA O RESPONSABILE DI ENTE	Art. 192 c. 1 o 2	Art. 256 c. 2 in relazione alla pena di cui all'art. 256 c. 1 lett. b)	Penale con Arresto da 6 mesi a due anni e ammenda da € 2.600 a € 26.000 Oblazione non ammessa	Art. 192 comma 3 Obbligo a carico del soggetto autore dei fatti di procedere alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa
CONDOTTA	ART. VIOLATO	ART. SANZIONE	SANZIONE PRINCIPALE	SANZIONE ACCESSORIA
Inquinamento, del suolo, del sottosuolo o delle acque sotterranee con superamento delle concentrazioni soglia di rischio		Art. 257 c. 1	Penale con Arresto da 6 mesi a un anno o ammenda da € 2.600 a € 26.000 Se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose ammenda da € 5.200 a € 52.000	In relazione alla pena di cui all'art. 444 del C.P.P. Il beneficio di sospensione condizionale può essere condizionato dall'obbligo a carico del soggetto autore dei fatti di procedere all'esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

CONDOTTA	ART. VIOLATO	ART. SANZIONE	SANZIONE PRINCIPALE	SANZIONE ACCESSORIA
Omesso adempimento da parte dei produttori e utilizzatori di imballaggi degli obblighi di raccolta in forma autonoma o di adesione a sistemi gestionali	Art. 221 c. 2 e 3	Art. 261 c. 1	amministrativa pari a 6 volte le somme dovute al CONAI, salvo obbligo versamento contributi pregressi.	
Mancata organizzazione da parte dei produttori di un di gestione dei rifiuti o adesione a uno dei consorzi nazionali previsti per ciascun materiale di imballaggio	Art. 221 c.3 e art. 223	Art. 261 c. 2	Amministrativa da € 15.000 a € 46.500 (la stessa sanzione si applica agli utilizzatori che non consegnano gli imballaggi nei luoghi di raccolta)	
Smaltimento di imballaggi in discarica o immissione sul mercato di imballaggi con concentrazioni di piombo, mercurio cadmio e cromo esavalente superiore a quello consentito	Art. 226 c. 1 e 4	Art. 261 c. 3	Amministrativa da € 5.200 a € 40.000 (la stessa sanzione si applica a chi immette nel mercato imballaggi non etichettati secondo le modalità stabilite)	
Commercializzazione di imballaggi non rispondenti agli standard europei	Art. 226 c.3	Art. 261 c. 4	Amministrativa da € 2.600 a € 15.500	

Articolo 46 – Norme transitorie e finali.

1. Al fine di sensibilizzare gli utenti sulle problematiche connesse alla raccolta differenziata dei rifiuti, copia del testo del presente regolamento verrà diffuso, prima dell'entrata in vigore, agli operatori economici e produttivi operanti nel territorio e depositato nella sede Municipale per la consultazione da parte della cittadinanza.

2. Fino alla data di scadenza del vigente contratto di gestione del servizio di raccolta dei rifiuti (31.12.2006), nelle more di individuazione del nuovo gestore, le disposizioni del presente regolamento che impongono maggiori oneri rispetto a quelli previsti dal contratto verranno estese

gradualmente e previo accordo all'attuale gestore, salvo riconoscimento, con atto motivato a seguito di procedura comparativa, di una revisione dei prezzi contrattuali.

3. Le norme del presente regolamento dovranno essere integralmente richiamate e accettate dal nuovo gestore del servizio.

4. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogati e quindi cessano di avere vigore tutti gli atti e provvedimenti comunali che risultano sostituiti dalle norme del presente regolamento o con esse incompatibili.

5. Il Comune si farà inoltre parte attiva e propulsiva, per quanto di propria competenza, nell'ambito delle iniziative inerenti la bonifica dei siti inquinati nel proprio territorio

6. Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le norme vigenti in materia di gestione dei rifiuti.

7. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Tuttavia nella prima fase di applicazione, tenuto conto degli sforzi di adattamento necessari per il rispetto delle norme previste dal medesimo, le sanzioni previste nella TABELLA 1 restano sospese per giorni 60 e sostituite da un richiamo verbale.